

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0232/2009

3.4.2009

RELAZIONE

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno 2008
(2008/2301(INI))

Commissione per le petizioni

Relatrice: Mairead McGuinness

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	11
ALLEGATO: petizioni ricevute dal Parlamento nel 2008	18
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	22

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno 2008 (2008/2301(INI))

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,
 - visti i risultati delle sue missioni conoscitive nel 2008 in Romania, in Bulgaria e in Francia e le relative relazioni e raccomandazioni approvate dalla commissione per le petizioni,
 - visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE, che garantiscono a tutti i cittadini e a tutti i residenti dell'UE il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo,
 - visti l'articolo 45 e l'articolo 192, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0232/2009),
- A. considerando l'importanza della procedura di petizione e le relative specifiche prerogative che abilitano la commissione competente a trovare soluzioni e fornire spiegazioni ai cittadini UE che presentano petizioni al Parlamento,
- B. considerando il numero crescente di cittadini UE che presentano petizioni al Parlamento e gli sforzi compiuti dalla commissione per le petizioni per accelerare ulteriormente le procedure allo scopo di fornire un servizio migliore ai cittadini che chiedono la sua assistenza,
- C. considerando che diverse raccomandazioni approvate nella relazione annuale 2007 devono ancora essere attuate dalle autorità del Parlamento, come la richiesta di urgente rafforzamento delle risorse amministrative, comprese le competenze legali e linguistiche, della sua commissione per le petizioni, allo scopo di potenziare la capacità del Parlamento di condurre indagini indipendenti in merito alle petizioni indirizzategli, e come, ad esempio, una più stretta collaborazione con SOLVIT nel campo delle petizioni e delle denunce riguardanti il mercato interno, e l'istituzione di un portale comune UE per i cittadini europei,
- D. considerando che, nonostante i notevoli progressi compiuti nello sviluppo delle strutture e delle politiche dell'Unione durante questo periodo, i cittadini conoscono direttamente le numerose carenze nell'applicazione delle politiche e dei programmi dell'Unione, poiché li toccano personalmente e considerando che proprio tali carenze sono spesso l'oggetto delle petizioni ricevute,
- E. considerando che l'istituzione dell'"iniziativa dei cittadini" ai sensi del trattato di Lisbona porterà a un ancor maggiore partecipazione dei cittadini alle attività e all'azione dell'Unione europea,
- F. considerando che, di conseguenza, il Parlamento ha la responsabilità di garantire la

migliore applicazione del diritto comunitario da parte dei singoli Stati membri, nell'interesse dei cittadini e dei residenti UE, e di operare quindi in collaborazione con gli Stati membri al raggiungimento di questo obiettivo,

- G considerando che tuttavia molti Stati membri sono ancora riluttanti a collaborare attivamente con la commissione competente, in particolare mancando di partecipare alle riunioni della commissione, e considerando che ciò denota una mancanza di cooperazione leale con l'istituzione,
- H considerando che la mancata cooperazione attiva e tempestiva alle attività della commissione competente al fine della corretta applicazione del diritto comunitario fa sorgere dubbi sulla volontà e l'intento dello Stato membro interessato di applicare correttamente le politiche e gli obiettivi UE, esponendo di conseguenza le autorità a misure previste dai trattati sotto forma di sanzioni e ammende, oltre che alle critiche del pubblico,
- I. riconoscendo tuttavia che molti Stati membri dimostrano un livello soddisfacente di cooperazione e operano con il Parlamento per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini espresse attraverso le procedure di petizione,
- J. riconoscendo il contributo costruttivo alla procedura di petizione da parte dei servizi della Commissione, che forniscono regolarmente, su richiesta della commissione competente, valutazioni preliminari sulle numerose petizioni ricevute,
- K. considerando che tale cooperazione potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente rafforzata, in particolare per quanto riguarda le procedure, di cui agli articoli 226 e 228 del trattato CE, in casi debitamente giustificati,
- L. considerando che il Parlamento ha ritenuto legittimo il ricorso ai poteri conferitigli dall'articolo 230 del trattato CE, ove ciò fosse necessario per porre fine a gravi violazioni del diritto comunitario evidenziate nel corso dell'esame di una petizione e là dove persista, nonostante gli sforzi compiuti per risolverla, una significativa differenza d'interpretazione tra Parlamento e Commissione in merito all'azione necessaria a titolo del diritto comunitario per la protezione dei diritti dei cittadini nel caso specifico,
- M. considerando che la procedura d'infrazione non offre una riparazione agli autori della petizione neppure ove uno Stato membro sia obbligato dalla Corte di giustizia a modificare la propria legislazione per uniformarla agli atti legislativi UE,
- N. considerando che l'incapacità di fornire una riparazione extragiudiziale direttamente ai cittadini UE che sono stati o sono vittima della mancata corretta applicazione del diritto UE costituisce un'ingiustizia di fondo che richiede un ulteriore esame da parte delle istituzioni UE e in particolare del Parlamento europeo,
- O. considerando che, in base all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di adire la Corte di giustizia alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione e che, conformemente all'articolo 201 di detto trattato, il Parlamento ha il potere di esercitare un controllo sulle attività della Commissione, e che pertanto dispone degli strumenti sia giuridici che politici necessari per rispondere più efficacemente alle legittime

preoccupazioni dei cittadini,

- P. considerando che il Parlamento dovrebbe rivedere le proprie procedure per facilitare il ricorso, in particolare in conformità dell'articolo 121 del suo regolamento, alla Corte di giustizia quando sono in gioco i diritti degli autori di una petizione,
- Q. considerando che va rammentato che a titolo dell'articolo 6 del trattato UE, l'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto, principi i quali costituiscono anche un elemento fondamentale dei criteri di Copenhagen per l'adesione all'UE, e considerando che l'articolo 7 del trattato UE stabilisce specifiche procedure da avviare nel caso di gravi e persistenti violazioni dei summenzionati principi, o di evidente rischio al riguardo,
- R. considerando le proposte di risoluzione presentate in Aula nel 2008 e approvate a stragrande maggioranza dei deputati, in conformità dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento, sulla base delle petizioni ricevute in materia di impatto del gasdotto Nord Stream sotto il Mar Baltico e di informazioni fuorvianti delle società di compilazione di elenchi,
- S. considerando che le accresciute preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico hanno dato luogo a progetti di gasdotti per il gas naturale e il gas naturale liquefatto, che, proprio per essere stati approvati in fretta senza un'adeguata valutazione dei rischi e delle alternative, hanno sollevato le preoccupazioni degli autori di petizioni sulla mancata valutazione dei potenziali gravi rischi per l'ambiente e per la salute e la sicurezza umana, con particolare riguardo ai progetti nel Mar Baltico, nel Galles e in Irlanda,
- T. considerando che dall'esame delle petizioni è evidente che gli elenchi dei progetti che figurano negli allegati alla direttiva modificata del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 sulla valutazione d'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati¹ non comprendono un certo numero di importanti impianti e progetti nati dopo le ultime modifiche degli allegati, come gli impianti di rigassificazione e per la produzione di biodiesel,
- U. considerando che le molte petizioni presentate concernenti la rete Natura 2000 hanno continuato a dimostrare che porre termine alla perdita di biodiversità costituisce una delle principali sfide dell'Unione, e che le direttive Habitat² e Uccelli³ costituiscono strumenti basilari e indispensabili per adempiere all'impegno dell'UE di porre termine alla perdita di biodiversità al 2010,
- V. . considerando che l'esame delle petizioni ha dimostrato altresì che la carenza di sufficienti risorse d'acqua dolce è spesso aggravata da altri fattori come la crescente domanda di acqua dovuta a un eccessivo numero di progetti di urbanizzazione e ricreativi, all'inadeguata manutenzione delle condutture e prevenzione delle relative perdite, all'uso intensivo delle risorse idriche per l'agricoltura industriale e a politiche

¹ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

² GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

³ GU L 103 del 25.4.1979, pag. .

tariffarie che non incoraggiano l'uso sostenibile dell'acqua,

- W. considerando le raccomandazioni della commissione per le petizioni a seguito delle visite a Fos-sur-Mer, a Cipro e in Romania,
- X. considerando le preoccupazioni espresse dalla commissione per le petizioni in relazione a determinati progetti infrastrutturali nel complesso montuoso del Rila, in Bulgaria, osservati in una missione conoscitiva nel 2008,
- Y. considerando che sebbene Ann Abraham, Difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari del Regno Unito, abbia parlato dinanzi alla commissione nel dicembre 2008 presentando le sue conclusioni, per le quali le sono stati necessari quattro anni, la successiva risposta da parte del governo del Regno Unito nel gennaio 2009, che comprendeva la possibilità di pagamenti a titolo grazioso a quanti fossero stati danneggiati in modo sproporzionato non può essere considerata un vero e proprio risarcimento per le molte vittime del disastro,
- Z. considerando la cooperazione positiva e costruttiva con il Mediatore europeo nel 2008, il sostegno fornito dalla commissione per le petizioni alle sue raccomandazioni contenute nella relazione speciale per il 2007 e nelle relazioni speciali sulle denunce 1487/2005/ e 3453/2005/ riguardanti rispettivamente l'uso delle lingue da parte del Consiglio e il ricorso alla procedura di infrazione da parte della Commissione e accogliendo con favore le modifiche al suo Statuto, approvate dal Parlamento europeo,
- AA. considerando che, nel 2008, la commissione per le petizioni ha ricevuto 1.886 petizioni, di cui 1065 dichiarate ricevibili e 821 dichiarate irricevibili, e che il numero delle petizioni non rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento è notevolmente aumentato dall'inizio del 2007,
1. accoglie con favore il coinvolgimento e il contributo dei firmatari in ogni riunione della commissione per le petizioni che consente un dialogo diretto e aperto con i rappresentanti del Parlamento europeo e continua a incoraggiare i singoli cittadini UE e le associazioni di cittadini a segnalare questioni che interessano l'ambito di attività dell'Unione europea e che li riguardano direttamente, nella convinzione che questa procedura consente al Parlamento, come istituzione, di svolgere un ruolo significativo nel controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri e nel proteggere e promuovere meglio i diritti fondamentali di tutti i cittadini UE, quali definiti dal trattato UE;
 2. esorta i parlamenti nazionali e regionali in quanto rappresentanti dei cittadini a rimanere vigili in relazione alle modalità di applicazione dei trattati e degli atti legislativi comunitari da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'ambiente, ai diritti sociali e professionali, alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, ai servizi finanziari, ai diritti fondamentali dei cittadini, incluso il diritto alla proprietà legittimamente acquisita, al riconoscimento delle qualifiche professionali e a tutte le forme di discriminazione ed invita le istituzioni europee a comunicare in modo efficace con i cittadini perché siano coscienti dei loro diritti e dei doveri delle istituzioni nazionali e locali;
 3. sottolinea che, in conformità del principio di sussidiarietà, il Parlamento non può

dichiarare ricevibili petizioni che cercano di appellarsi contro decisioni delle autorità competenti o degli organi giudiziari degli Stati membri e che tali informazioni sono comunicate in maniera chiara e comprensibile ai firmatari; sottolinea, inoltre, che le denunce devono soddisfare ai requisiti dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento prima di poter essere dichiarate ricevibili;

4. chiede l'attuazione in tempi ragionevoli delle raccomandazioni approvate nella relazione annuale 2007 che non hanno ancora trovato attuazione;
5. chiede alla Commissione, a tutti gli Stati membri e alle rispettive istituzioni nazionali, regionali e locali e rappresentanze permanenti, di collaborare pienamente con la commissione competente del Parlamento europeo durante l'esame delle denunce o delle proposte contenute nelle petizioni, su una base leale e costruttiva, al fine di trovare soluzioni alle questioni sollevate attraverso la procedura di petizione;
6. chiede che si proceda a un riesame completo da parte dei competenti organi del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio delle possibili procedure per garantire un'azione di risarcimento a favore dei cittadini UE, nonché la negoziazione di un nuovo accordo interistituzionale che includa poteri rafforzati per le commissioni d'inchiesta, al fine di rafforzare ulteriormente i diritti dei cittadini UE;
7. ritiene che tale riesame servirebbe da complemento a qualsiasi eventuale attuazione del trattato di Lisbona fornendo ulteriori garanzie sulla base dei diritti e degli obblighi dichiarati dei cittadini e delle istituzioni UE;
8. rammenta che come sottolineato dal Parlamento nella sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione sull'articolo 7 del trattato dell'Unione europea¹, il rispetto e la promozione dei valori su cui si fonda l'Unione e la difesa della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali sono prerogativa specifica del Parlamento in quanto rappresentante direttamente eletto dei cittadini europei, e ricorda inoltre che il Parlamento ha espresso nella medesima risoluzione il parere che "se si ignora l'eventuale necessità di sanzioni, si [da] inevitabilmente l'impressione che l'Unione non intende o non è in grado di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per la tutela dei suoi valori"²;
9. rinnova la sua richiesta alla Commissione di far sì che sia dato maggiore riconoscimento e maggiore enfasi alla procedura di petizione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di infrazione e l'obbligo di informare la commissione per le petizioni direttamente e in via ufficiale ogniqualvolta sia presa la decisione di avviare una procedura a titolo dell'articolo 226 e/o 228 in relazione a questioni sollevate in singole petizioni;
10. ricorda che il Parlamento ha espresso il parere che le accuse di grave violazione del diritto comunitario, giudicate ben fondate dalla commissione per le petizioni nel corso dell'esame delle petizioni stesse, ma che lo Stato membro in questione rifiuta di ammettere, e che sono suscettibili di costituire un precedente a livello nazionale, debbano infine essere esaminate dalla Corte di giustizia a garanzia della coerenza con il diritto comunitario e la

¹ GU 104 E, del 30.4.2004, pag. 408.

² Risoluzione del 20 aprile 2004, P5_TA(2004)0309).

realtà del mercato interno¹;

11. riconosce che le procedure di infrazione, anche quando hanno esito positivo, possono non dar luogo ad alcun risarcimento immediato in relazione alle preoccupazioni specifiche sollevate dai singoli firmatari, e che ciò sovente mina la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni UE di rispondere alle loro aspettative;
12. è del parere che, poiché sussistono chiare indicazioni che l'obiettivo di porre termine alla perdita di biodiversità nell'UE entro il 2010 non potrà essere raggiunto, vanno intraprese misure urgenti al fine di rendere più efficace l'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli, ed invita la Commissione a fare quanto necessario per garantire che dette direttive siano attuate dagli Stati membri in maniera coerente con questo obiettivo;
13. chiede alla Commissione, in cooperazione con il Parlamento, di promuovere presso gli Stati membri l'importanza di un pensiero rivolto in avanti – specialmente nella fase di approvazione dei progetti – contribuendo a prevenire potenziali violazioni delle disposizioni del diritto comunitario approvate ma non ancora in vigore;
14. riconosce che talvolta è impossibile trovare soluzioni ai reclami sollevati dagli autori delle petizioni, in ragione di punti deboli dello stesso diritto comunitario applicabile;
15. è preoccupato per il gran numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni che chiedono il diritto di voto per i residenti non cittadini nelle elezioni locali della Lituania; ricorda che la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani e la Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Congresso degli enti locali e regionali del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno raccomandato di consentire ai noncittadini di partecipare alle elezioni locali; sollecita la Commissione a seguire da vicino e a favorire la regolarizzazione dello status dei "non cittadini" in Lituania, la maggior parte dei quali è nata in Lituania;
16. rileva che un gran numero di petizioni ricevute dal Parlamento da parte di singoli e associazioni riguardano soprattutto questioni che non costituiscono violazione del diritto comunitario e devono pertanto essere risolte attraverso tutte le vie legali di riparazione esistenti negli Stati membri in questione; osserva inoltre che una volta esaurite tutte le possibili vie di ricorso a livello nazionale, l'organo di appello appropriato è la Corte europea dei diritti umani;
17. osserva che la petizione "sede unica" firmata da 1,5 milioni di persone, che chiede che il Parlamento europeo si riunisca in un unico luogo, non è ancora stata pienamente affrontata; raccomanda che la commissione per le petizioni si occupi della questione in via prioritaria nel corso della prossima legislatura;
18. chiede pertanto alle commissioni legislative competenti di tenere conto delle proposte o dei suggerimenti che di tanto in tanto possono essere formulate dalla commissione per le

¹ *Risoluzione P6-0040/2005.*

petizioni in merito all'applicazione da parte degli Stati membri di specifiche norme UE, in vista di una eventuale revisione o ulteriore indagine;

19. rammenta la richiesta e il controllo dell'attuazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa¹, con riferimento alle società che compilano elenchi commerciali ingannevoli, e di riferire al Parlamento sulla fattibilità e le possibili conseguenze di un ampliamento della portata della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativo alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno²; nella fattispecie sostituendo la parola "consumatore" con l'espressione "destinatario della pratica";
20. sottoscrive la richiesta del Mediatore al Consiglio di estendere le opzioni linguistiche dei siti web delle sue Presidenze fino a comprendere le lingue maggiormente diffuse dell'Unione europea, allo scopo di far sì che i cittadini abbiano accesso diretto alle attività delle Presidenze del Consiglio; a questo riguardo fa riferimento alla Presidenza del Consiglio francese, che ha pubblicato il suo sito web ufficiale conformemente alle raccomandazioni del Mediatore;
21. sottoscrive la richiesta del Mediatore alla Commissione, con riferimento all'attuazione della direttiva sull'orario di lavoro³, di trattare i ricorsi dei cittadini in conformità ai principi della buona amministrazione relativamente ai poteri discrezionali della Commissione in materia di apertura di procedure d'infrazione;
22. accoglie con favore la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e l'UE inserita nell'appropriato quadro istituzionale; sottoscrive le ripetute richieste del Mediatore di approvare un Codice di buona condotta amministrativa, comune a tutte le istituzioni e organi UE, come approvato dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla Relazione speciale del Mediatore al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e la pubblica accessibilità, nelle differenti istituzioni e organi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa⁴; è del parere che il Mediatore, la Commissione e il Parlamento debbano sviluppare un portale UE comune per il trattamento dei reclami indirizzati alle istituzioni UE;
23. sollecita tutte le parti all'attuazione della risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla questione di Cipro, che porterebbe alla piena restituzione delle proprietà ai legittimi proprietari a Varosha; suggerisce che, ove non vi siano risultati visibili alla fine del 2008, la commissione competente prenda in considerazione di portare in plenaria il problema dei firmatari di Famagosta;
24. invita le autorità rumene ad adottare misure atte a preservare e salvaguardare il patrimonio culturale e architettonico della Romania, in conformità dell'articolo 151 del trattato CE, come richiesto nella dichiarazione del Parlamento dell'11 ottobre 2007 sulla necessità di

¹ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

² GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

³ Direttiva del Consiglio 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18).

⁴ GU C 72E del 21.3.2002, pag. 331.

misure a protezione della Cattedrale cattolica romana di San Giuseppe a Bucarest, Romania, monumento storico e architettonico in pericolo¹; con riferimento ai problemi concernenti la restituzione delle proprietà confiscate sotto il regime comunista, fa rilevare che, a titolo dell'articolo 295 del trattato CE, la proprietà privata è questione di competenza nazionale;

25. chiede alle autorità francesi di predisporre una valutazione epidemiologica per determinare l'impatto sull'area prossima a Fos-Berre nelle immediate vicinanze dell'inceneritore in costruzione a Fos-sur-Mer; riconosce che la direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'area ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo² non vieta la costruzione di un inceneritore in un'area già colpita da inquinamento atmosferico, ma fa rilevare che, a titolo delle direttive 1999/30/CE e della direttiva del Consiglio 96/62/CEE del 27 settembre 1996 sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente³, vanno prese misure volte a garantire il rispetto dei requisiti europei per l'inquinamento atmosferico;
26. rammenta le raccomandazioni contenute nella Relazione annuale 2007 della commissione per le petizioni in vista del riesame delle procedure amministrative per il trattamento delle petizioni, quale ad esempio, il trasferimento della registrazione delle petizioni alla segreteria della commissione per le petizioni, la stretta collaborazione con SOLVIT, l'ulteriore rafforzamento della base dati petizioni, lo sviluppo di un portale UE per i cittadini europei, ecc; accoglie con favore la redazione da parte dei deputati di un Codice delle buone prassi per il trattamento delle petizioni, che entrerà in vigore all'inizio della prossima legislatura;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, e la relazione della commissione per le petizioni, al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.

¹ GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 162.

² GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

³ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel corso della presente legislatura la commissione per le petizioni si è adoperata per garantire che le questioni e le preoccupazioni presentate direttamente all'attenzione del Parlamento europeo dai cittadini e dai residenti dell'Unione europea, attraverso il processo di petizione, ai sensi dell'articolo 194 del trattato, ricevessero la dovuta considerazione e le dovute risposte.

Sebbene la commissione per le petizioni continui a lottare per rispondere alle crescenti esigenze nei suoi confronti, nel corso degli anni ha ottenuto il rispetto e il riconoscimento per la sua attività che non le erano riconosciuti in passato. Sono stati compiuti progressi, ad esempio, nel garantire non solo la maggiore trasparenza delle preoccupazioni dei cittadini mediante una più ampia partecipazione dei firmatari alle riunioni della commissione per le petizioni, in cui i cittadini possono difendere e promuovere le proprie preoccupazioni, ma anche, sostanzialmente, per quanto riguarda le possibilità di accesso dei singoli membri della commissione alle petizioni e a tutta la documentazione ad esse correlata attraverso la messa a punto di una nuova banca dati informatizzata.

Le petizioni rientrano in varie categorie e, per coloro che osservano l'attività della commissione per le petizioni dall'esterno (anche in seno al Parlamento) non è sempre facile comprendere l'obiettivo reale delle attività della commissione. Ciò è dovuto in parte al fatto che la commissione per le petizioni non ha un'unica mansione, ma dispone di una serie molto varia di possibilità che le consentono di identificare le modalità d'azione più consone per ciascuna petizione ricevuta. Inoltre le procedure utilizzate dalla commissione per le petizioni sono molto diverse da quelle delle commissioni legislative le quali, date le responsabilità del Parlamento, ricevono maggior attenzione e acquisiscono maggior prestigio a livello istituzionale. Anche agli occhi dei cittadini dei 27 Stati membri non è sempre chiaro che cosa sia una petizione o cosa può fare il Parlamento al suo riguardo.

Per questo motivo potrebbe essere utile, a partire dalla presente relazione annuale, cercare di identificare i vari tipi di petizioni ricevuti dalla commissione per le petizioni.

- *Petizioni finalizzate alla promozione di una campagna*: si tratta di petizioni sottoscritte da un numero molto elevato di cittadini a sostegno di un obiettivo tendenzialmente politico, in cui il numero di firme è un indicatore del livello di interesse del pubblico per un determinato argomento. Gli esempi includono le proteste contro la corrida in Spagna, il massacro delle foche, i danni umanitari causati dal conflitto tra Israele e il popolo palestinese, la situazione nel Kurdistan iracheno, il processo democratico in Bielorussia, l'atrocità della situazione umanitaria nello Zimbabwe, la "sede unica" per il Parlamento europeo a Bruxelles, e così via.
- *Petizioni finalizzate a influenzare determinate decisioni*: anche queste petizioni possono essere sottoscritte da un ampio numero di persone, ma il loro scopo è influire su una proposta legislativa specifica che potrebbe essere all'esame presso una determinata commissione parlamentare. Gli esempi includono il regime per i brevetti sul software, la concessione di asilo e i diritti per i cittadini di paesi terzi, il pacchetto

per l'energia e l'ambiente, la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e così via.

- *Applicazione del diritto comunitario e dei diritti derivanti dai trattati*: queste petizioni sono le più complesse, poiché richiedono soluzioni non giudiziarie o spiegazioni che riguardano le modalità di applicazione degli atti legislativi da parte degli Stati membri o le modalità con cui gli Stati membri rispettano i propri obblighi derivanti dai trattati inerenti, tra le altre questioni, ai diritti fondamentali. Queste petizioni sono le più controverse e le più visibili per il Parlamento europeo. Esse rappresentano la prova di come i cittadini dell'UE rispondono alla legislazione europea e spesso mettono in guardia il Parlamento su gravi mancanze da parte degli Stati membri. È a causa di questo tipo di petizioni che i membri della commissione per le petizioni sono stati denominati i "detective delle direttive". Non si tratta certamente di una definizione facile con cui confrontarsi, anche se descrive un determinato tipo di approccio che la commissione è stata sempre più spesso chiamata ad adottare. Gli esempi includono le petizioni riguardanti i grandi progetti infrastrutturali che si scontrano con i diritti in materia di ambiente o di patrimonio storico e culturale riconosciuti dalla legislazione comunitaria, i problemi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, la protezione della natura e della flora e della fauna selvatica, i diritti fondamentali riguardanti i beni legittimamente acquisiti e altri settori di responsabilità che rientrano nelle competenze dell'UE.
- *Petizioni riguardanti i diritti dei singoli*: hanno generalmente un carattere più personale e sono rappresentate da appelli da parte di singoli riguardo ai numerosi problemi relativi all'attuazione del mercato interno e alla libera circolazione delle persone. Gli esempi di queste petizioni includono il riconoscimento delle qualifiche professionali, i diritti pensionistici e altri diritti sociali, i requisiti di residenza, l'identificazione e gli spostamenti transfrontalieri, le richieste personali di asilo e così via. (Le questioni esaminate possono essere indirizzate anche all'unità SOLVIT presso la Commissione europea, sebbene le petizioni ricevute siano tendenzialmente troppo complesse per essere risolte tramite SOLVIT.)

Questa classificazione semplificata può forse aiutare a comprendere più chiaramente la necessità di disporre di un'ampia gamma di norme e procedure per ciascuna petizione ricevuta, soprattutto quando le petizioni non rientrano in un'unica categoria. Ciò rivela inoltre, entro certi limiti, perché aspetti quali la ricevibilità delle petizioni possono non essere sempre così immediati da definire in base alle norme esistenti e perché, ancora una volta, si preferisce adottare un'interpretazione ampia, tale da fornire qualsiasi possibile beneficio del dubbio al firmatario, piuttosto che cercare di escludere una questione legittima dal controllo parlamentare.

È tuttavia importante notare che, soprattutto nel 2008, un numero crescente di petizioni è stato dichiarato irricevibile. Non si tratta soltanto di petizioni il cui contenuto era di chiara competenza degli Stati membri, o di petizioni riguardanti un ricorso contro le decisioni di un organo giuridico competente, o ancora la cui questione sarebbe stata meglio affrontata dal Mediatore europeo o dai servizi nazionali per le petizioni o dal difensore civico nazionale. Si tratta di petizioni talmente brevi da essere relativamente insignificanti o il cui contenuto era incomprensibile o insufficiente. Quest'ultima categoria di petizioni è aumentata a causa della facilità con cui le petizioni vengono presentate per via elettronica, unitamente alla mancanza di servizi di registrazione adeguati in grado di effettuare uno screening iniziale. Sebbene

alcuni passi siano stati compiuti in questa direzione, ciò denota un problema strutturale che deve essere risolto dall'amministrazione del Parlamento.

Un ultimo aspetto introduttivo che dovrebbe essere preso in considerazione per il futuro riguarda le diverse categorie di petizioni. Ai sensi del trattato di Lisbona, ai cittadini europei verrà garantito un ulteriore diritto significativo e un'importante opportunità concreta di essere ancora più partecipi del processo politico dell'UE mediante la cosiddetta "iniziativa dei cittadini". Nonostante sia previsto che tali iniziative siano indirizzate innanzitutto alla Commissione europea (il che, se si considera che il diritto di petizione viene esercitato nei confronti del Parlamento, può apparire poco chiaro), esse forniranno in ultima analisi ai cittadini una reale opportunità di proporre nuove norme. Questa importante estensione del processo di petizione dovrebbe avere ovvie ripercussioni sull'attività della commissione per le petizioni in futuro, se e quando il trattato di Lisbona verrà possibilmente attuato. Questo aspetto è stato più volte discusso nel 2008 in seno alla commissione per le petizioni.

Numero di petizioni.

Una guida in termini quantitativi sull'attività della commissione per le petizioni è fornita dai dati statistici. Sebbene, come per la maggior parte delle statistiche, essi nascondano più di quanto riescano a spiegare, una relazione annuale è obbligata a riportare alcuni dati concreti. Nel 2008, quindi, la commissione per le petizioni ha registrato 1 886 petizioni rispetto alle 1 506 petizioni nel 2007, che rappresentavano il cinquanta per cento in più rispetto al 2006. Il maggior numero di petizioni è stato ricevuto dalla Germania e dalla Spagna, seguite dalla Romania, dall'Italia, dalla Polonia e dal Regno Unito. Anche l'Irlanda ha presentato un numero notevole di petizioni, il numero più alto pro capite, se si tiene conto della popolazione totale.

Un numero maggiore di petizioni da singoli individui è stato ricevuto dalla Germania e dalla Romania, mentre la Spagna e la Francia hanno contribuito principalmente con petizioni sostenute da ONG o da associazioni di cittadini e organismi locali che denunciavano la presunta mancanza di applicazione delle direttive comunitarie. I cittadini tedeschi e italiani sembrerebbero i più propensi a presentare petizioni riguardanti la stessa Unione europea. Per la prima volta, il numero di petizioni presentate per via elettronica ha superato quello delle petizioni trasmesse mediante posta ordinaria (59,2% contro 40,8%). Anche il numero di petizioni irricevibili è aumentato dal 30% al 40% circa.

Paesi interessati nel 2008

(Paesi con più di 10 petizioni)

Paese	Petizioni ricevute
Germania	265
Spagna	226
Romania	207
Italia	184
Polonia	105
Regno Unito	99
Grecia	97

Francia	86
Bulgaria	65
Irlanda	58
Finlandia	36
Belgio	31
Paesi Bassi	24
Malta	21
Austria	20
Ungheria	17
Repubblica ceca	14
Svezia	12
Unione europea	330

Argomenti principali nel 2008.

Dieci temi principali nel 2008. (NB: alcune petizioni riguardano più di un argomento)

Argomento principale	Numero di petizioni	
Ambiente	309	(12,7%)
Diritti fondamentali	208	(08,6%)
Beni immobili e loro restituzione	149	(06,2%)
Giustizia	147	(06,1%)
Affari sociali	118	(04,9%)
Trasporti	117	(04,8%)
Sanità	116	(04,8%)
Mercato interno	111	(04,4%)
Cultura e istruzione	105	(04,3%)
Occupazione	89	(03,7%)

I firmatari continuano a rivolgere la loro attenzione principalmente all'ambiente, alla sua protezione e alla sua conservazione. La commissione per le petizioni occupa indubbiamente una posizione privilegiata per valutare le reazioni dei cittadini europei rispetto alle modalità con cui gli Stati membri applicano, o non applicano, la legislazione europea in materia di ambiente. È proprio a causa delle serie preoccupazioni in materia di ambiente nella regione del Mar Baltico che la commissione per le petizioni, sulla base delle petizioni ricevute in particolare da cittadini polacchi e lituani, ha organizzato innanzitutto un'audizione pubblica, seguita da una relazione dettagliata sull'impatto che il progetto del gasdotto Nord Stream avrebbe avuto sul Mar Baltico.

A chiara dimostrazione delle intenzioni e della volontà della commissione per le petizioni di collaborare con altre commissioni parlamentari, in questo caso la commissione per gli affari esteri e la commissione per l'industria e l'energia, l'audizione che si è svolta alla fine di gennaio 2008 si è rivelata uno strumento estremamente efficace per la trasmissione delle informazioni acquisite da tutte le parti interessate sia ai membri del Parlamento europeo sia ai firmatari che erano presenti all'audizione e che sono intervenuti nel corso della stessa. Anche i

commissari Piebalgs e Dimas hanno rilasciato alcune dichiarazioni. La relazione, successivamente approvata a larga maggioranza in Aula, ha fornito dei punti di riferimento al Parlamento europeo in relazione alla necessità di diversificare ulteriormente la politica energetica, ponendo l'accento sull'esigenza di salvaguardare l'ambiente estremamente fragile del poco profondo Mar Baltico.¹

L'Irlanda ha occupato una posizione di rilievo nelle discussioni della commissione riguardanti le petizioni sull'ambiente che si sono svolte nel corso dell'anno. La commissione per le petizioni è stata rappresentata all'udienza del comitato nazionale per la pianificazione durante l'esame del rifiuto del progetto di discarica da parte del gruppo d'azione *Nevitt Lusk* (petizione 295/2005) a causa del potenziale impatto negativo sulla produzione orticola della regione e della mancanza di considerazione da parte delle autorità irlandesi delle disposizioni contenute nella direttiva quadro sulle acque, data la collocazione del sito sopra una falda acquifera importante.

La commissione per le petizioni ha continuato inoltre a dar voce alle preoccupazioni riguardanti le modalità con cui l'autorità irlandese per le strade ha ignorato le direttive dell'UE nella pianificazione dell'autostrada M3 vicino a Tara, dato l'impatto devastante su una parte dei siti più importanti del patrimonio culturale dell'Irlanda. La commissione per le petizioni ha chiaramente aggiunto questo elemento alla procedura d'infrazione in corso nei confronti dell'Irlanda per non aver recepito correttamente la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale.

Le comunicazioni con il ministro dell'Ambiente irlandese hanno tuttavia dimostrato che molte delle preoccupazioni della commissione per le petizioni sono state prese in considerazione e recepite, in particolare quelle riguardanti alcune petizioni aventi come oggetto l'acqua potabile. Alcune nuove petizioni irlandesi, ricevute ed esaminate nel 2008, riguardano la proposta per la costruzione di impianti di GNL vicino a Shannon, la costruzione di un terminale per container vicino a Cork, la proposta di impianti di incenerimento a Carranstown e College Nobber², e altri problemi riguardanti l'ubicazione di una discarica a Haulbowline.

Anche la costante preoccupazione della commissione per le petizioni per i diritti dei proprietari di immobili ha assorbito molto tempo della commissione nel 2008. Oltre alla questione dell'urbanizzazione in Spagna, attualmente oggetto di una seconda relazione specifica da parte della commissione per le petizioni, quest'ultima è stata contattata anche da molti cittadini di alcuni degli Stati membri che hanno più recentemente aderito all'UE e che devono affrontare la questione complessa della restituzione dei beni sequestrati durante i regimi politici esistenti prima della democratizzazione. La questione, occorre sottolineare, è di competenza degli Stati membri, nonostante l'obbligo per tutti gli Stati membri di definire e mantenere un quadro legislativo efficace allo scopo di rispondere a tali richieste. Una missione conoscitiva da parte dei membri della commissione per le petizioni in Romania lo scorso giugno ha dato vita a una discussione estremamente utile sull'argomento cui hanno preso parte il parlamento e il ministero della Giustizia rumeni.

¹ Relazione di Marcin Libicki.

² La commissione per le petizioni ha più volte osservato che le autorità nazionali dovrebbero prendere in considerazione gli impianti di metanizzazione come alternativa agli impianti di incenerimento proposti, poiché il loro impatto sulla qualità dell'aria è notevolmente inferiore.

La commissione per le petizioni ha ricevuto oltre quattrocento lettere sui problemi riscontrati dalle piccole e medie imprese, incluse le fondazioni di pubblica utilità e altri servizi, in relazione alle pratiche sleali delle cosiddette società di compilazione di elenchi. Questo si è rivelato un fenomeno diffuso, che ha costretto, dietro intimidazione, molte piccole imprese a pagare servizi per i quali non avevano fatto consapevolmente richiesta, a seguito di proposte deliberatamente fuorvianti. La commissione per le petizioni ha incoraggiato la partecipazione dei firmatari alle proprie riunioni per presentare i loro casi ai membri, mentre un seminario speciale è stato organizzato nell'ambito di una relazione, presentata in Aula nel dicembre 2008¹. La commissione per le petizioni, con il sostegno di tutto il Parlamento europeo, ha chiesto migliori garanzie giuridiche per le potenziali vittime di tali pratiche e un riesame del diritto comunitario esistente per assicurare che gli Stati membri dispongano di strumenti più efficaci per affrontare il fenomeno.

Un'altra questione di alto profilo esaminata dalla commissione per le petizioni riguardava l'operato di alcuni uffici dello *Jugendamt* in Germania, il servizio responsabile del benessere dei minori in caso di separazione o di divorzio dei genitori. I problemi principali si sono verificati nel caso di genitori di nazionalità diversa, che hanno dato origine a gravi timori di discriminazione. Ancora una volta, la commissione per le petizioni ha dovuto considerare il fatto che molte delle denunce specifiche erano di competenza nazionale. Tuttavia, in collaborazione con il parlamento tedesco e con il ministero responsabile, sono stati compiuti progressi e in alcuni casi i firmatari hanno ricevuto le dovute scuse. Un documento rilasciato dal segretariato alla fine dell'anno ha fornito utili chiarimenti per i membri, consentendo loro di porre le denunce nella giusta prospettiva, indicando tuttavia la gravità con cui la commissione per le petizioni valuta il problema.

La commissione per le petizioni ha riesaminato l'attuazione della relazione da parte della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria di *Equitable Life*, approvata nel giugno 2007, che era stata elaborata a seguito delle petizioni ricevute. La relazione indicava una serie di mancanze nel quadro normativo del settore dei servizi finanziari del Regno Unito collegate all'attuazione del diritto comunitario. Una valutazione dettagliata è stata fornita dal Presidente del Parlamento europeo nel giugno 2008 a seguito delle discussioni con i firmatari. A seguito della pubblicazione della relazione del difensore civico parlamentare del Regno Unito "Equitable Life: un decennio di carenze normative", ulteriori discussioni si sono quindi svolte con il difensore civico durante la riunione di dicembre della commissione per le petizioni. Una comunicazione dettagliata da parte del governo britannico sulla questione è ancora attesa dal Parlamento europeo, il quale ha espresso profonda insoddisfazione per il ritardo e la confusione creata dalle autorità britanniche.

Procedure di comitato.

Come indicato nell'introduzione, la commissione per le petizioni deve affrontare varie tipologie di petizioni riguardanti diverse aree di attività dell'Unione europea. Ciò è di per sé sufficiente a dimostrare l'importanza che questa istituzione attribuisce all'opinione dei cittadini europei e la distingue dalla maggior parte dei parlamenti nazionali che non hanno provveduto a creare organismi proattivi simili per la difesa dei diritti dei cittadini.

¹ Relazione di Simon Busuttil a nome della commissione per le petizioni.

L'attività della commissione per le petizioni si basa sugli obblighi derivanti dai trattati e sul regolamento del Parlamento, nonché sulla stretta collaborazione con la Commissione europea e con le varie autorità degli Stati membri. I suoi metodi si sono evoluti in modo piuttosto pragmatico in risposta alle esigenze avanzate, mentre un certo numero di richieste in termini di trasparenza e di partecipazione pubblica sono state formulate nel corso di questa legislatura in particolare. Questi aspetti sono stati descritti nelle precedenti relazioni annuali.

Un gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha presentato alcune raccomandazioni nella sua terza relazione intermedia che, se attuate, consoliderebbero ulteriormente il ruolo e le responsabilità della commissione per le petizioni. Anche la commissione per gli affari costituzionali, agendo in parte su consiglio della commissione per le petizioni, ha presentato alcune proposte che modificherebbero l'attuale regolamento e, possibilmente, lo semplificherebbero.


Tuttavia, nonostante i presunti progressi, la commissione per le petizioni deve riconoscere che i suoi poteri giudiziari effettivi sono ancora troppo limitati. Se e quando il trattato di Lisbona entrerà in vigore, la situazione potrebbe in minima parte cambiare. Tuttavia, appare più sensato in questa situazione iniziare a considerare in modo più approfondito insieme alle altre istituzioni il modo in cui la commissione per le petizioni (e quindi il Parlamento) può esercitare poteri più reali, ad esempio nell'ambito della procedura d'infrazione ai sensi degli articoli 226 e 228 del trattato, che conferiscono notevoli poteri discrezionali alla commissione per le petizioni, ma nessun potere al Parlamento. Inoltre, le opinioni della commissione per le petizioni dovrebbero poter avere un maggiore impatto quando i casi in questione sono riferiti dinanzi alla Corte di giustizia europea ai sensi di queste procedure, poiché la commissione per le petizioni non dispone di strumenti pratici per comunicare le proprie opinioni ponderate (o risoluzioni approvate dal Parlamento sulla base delle sue indagini) alla Corte di giustizia ai sensi delle disposizioni attuali e questo lascia un evidente divario che la Corte può decidere di prendere in considerazione nelle sue decisioni.

La commissione per le petizioni deve pertanto iniziare a valutare in modo più dettagliato in che modo rafforzare i propri poteri effettivi. Azioni inibitorie, procedure di compensazione per i firmatari i cui diritti sono stati interessati da una cattiva applicazione degli atti legislativi comunitari, norme più specifiche relative alla effettiva attuazione della Carta dei diritti fondamentali. Tutto ciò dovrebbe essere riesaminato affinché il processo di petizione possa raggiungere la sua maturità nel corso della prossima legislatura.

ALLEGATO: petizioni ricevute dal Parlamento nel 2008

Paese interessato	Numero di petizioni	Percentuale
Unione europea	330	15,9
Germania	265	12,8
Spagna	226	10,9
Romania	207	10,0
Italia	184	8,9
Polonia	105	5,1
Regno Unito	99	4,8
Grecia	97	4,7
Francia	86	4,1
Altro	476	22,9

Number of petitions 2008




Nazionalità principale dei firmatari	Numero di petizioni	Percentuale
Germania	413	21,8
Italia	245	12,9
Spagna	197	10,4
Romania	189	10,0
Regno Unito	144	7,6
Polonia	112	5,9
Grecia	102	5,4
Francia	90	4,8
Altro	400	21,1

Number of petitions 2008




Argomento delle petizioni	Numero di petizioni	Percentuale
Ambiente	309	12,7
Diritti fondamentali	208	8,6
Beni immobili e loro restituzione	149	6,1
Giustizia	147	6,1
Mercato interno	130	5,4
Affari sociali	118	4,9
Trasporti	117	4,8
Sanità	116	4,8
Cultura e istruzione	105	4,3
Occupazione	89	3,7
Altro	940	38,7

Number of Petitions 2008



Lingua della petizione	Numero di petizioni	Percentuale
Tedesco	437	23,2
Inglese	395	20,9
Italiano	222	11,8
Spagnolo	193	10,2
Rumeno	155	8,2
Francese	131	6,9
Polacco	101	5,4
Greco	87	4,6
Altra	165	8,7

Number of Petitions 2008



ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	31.3.2009
Esito della votazione finale	+: 16 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Sir Robert Atkins, Victor Boștinaru, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Diana Wallis, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, André Brie, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Brian Crowley, Marie-Hélène Descamps, Georgios Georgiou, András Gyürk, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Yiannakis Matsis, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez, Grażyna Staniszevska, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elsbeth Attwooll, Ian Hudghton